

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.L. 06 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 14 agosto 2021

VISTA la nota del 18 agosto 2021 Trasmissione protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale del 6 agosto 2021 (meglio noto come Piano scuola)

VISTA la circolare del Ministero della salute n.36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena o isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV -2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

VISTA la nota 1260 del 30/08/2021 "Verifica della certificazione verde covid al personale scolastico"

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14

marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2021;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

CONSIDERATA la nota n.1107 del 22/07/2021 recante "Avvio anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021"

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Tutto il personale scolastico, gli studenti e gli utenti esterni dovranno rigorosamente attenersi a queste indicazioni, fermo restando che sarà VIETATO A CHIUNQUE ABBIA UNA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5° l'ingresso a scuola. In tal caso sarà necessario rimanere nel proprio domicilio e chiamare il medico di base o l'Autorità sanitaria. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale

della scuola sia per gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. Gli esterni che non rispettano tali norme potrebbero, invece, essere segnalati alle Autorità giudiziaria.

INFORMATIVE

ART.1

La scuola informa, attraverso il presente Regolamento, tutti i lavoratori, gli studenti, le famiglie e gli utenti esterni delle disposizioni delle Autorità, pubblicando il medesimo sul sito e nei suoi canali ufficiali. Inoltre verranno affissi dei cartelli informativi agli ingressi delle sedi di via Balilla e di via Vespucci, oltre che nei luoghi di maggiore visibilità. Sarà compito dei docenti, durante il primo periodo di scuola, divulgare tali norme di sicurezza e tali misure di contenimento.

SEGNALETICA

ART. 2

Verranno predisposte frecce direzionali e appositi segnali volti ad evitare forme di assembramento e a regolamentare il flusso delle persone. Tutti gli utenti dovranno **RIGOROSAMENTE** rispettare tali indicazioni.

UTENTI ESTERNI

ART. 3

Gli utenti esterni potranno accedere a scuola **solo in caso di reale necessità**, preferendo il ricorso alla comunicazione a distanza: telefonando al numero 085.4210301 o mandando una mail a peps03000n@istruzione.it.

Potranno entrare a scuola solo:

- per accompagnare o riprendere il minorenni al di fuori del regolare orario di ingresso o uscita.
- per necessità amministrativa-gestionale ed operativa, **solo dopo aver preso appuntamento telefonico con il proprio interlocutore**

Non sarà consentito l'ingresso a più di una persona per nucleo familiare.
I colloqui con i docenti si svolgeranno preferibilmente a distanza per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.

ART.4

L'utente esterno, dotato di mascherina chirurgica o FFP2 e con il Green pass alla mano, sarà accolto da un collaboratore addetto che procederà a:

- rilevare tramite App "VerificaC-19" la regolarità del documento. Qualora dovesse risultare non regolare, l'utente sarà invitato a uscire immediatamente.

Una volta entrato si procederà a:

- far igienizzare le mani e pulire accuratamente le scarpe nei tappeti posti all'ingresso

- registrare il visitatore con dati anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso, motivazione e tempo di permanenza sul registro appositamente predisposto

- far compilare e firmare all'ingresso la dichiarazione, disponibile in formato cartaceo, in cui rilascia le seguenti informazioni:

- a) assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre superiore a 37,5°C nel giorno in cui accede a scuola e nei tre giorni precedenti;*
- b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;*
- c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.*
- d) di non provenire da aree a rischio*

ART. 5

Una volta entrato nell'edificio scolastico, dovrà tassativamente:

- mantenere la mascherina su bocca e naso per tutta la sua permanenza

- rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro da ogni persona

Se la visita nell'edificio scolastico prevede l'ingresso negli uffici l'utente dovrà posizionarsi sempre ed esclusivamente davanti al pannello in plexiglass protettivo posto sulla scrivania dell'impiegato.

ART.6

*L'ingresso (e l'uscita) per gli utenti esterni è consentito solo: dal portone centrale ubicato in via Balilla e per la sede di via Vespucci dal cancello pedonale, ingresso principale della sede storica di via Candeloro (edificio a sinistra - piano terra). **Sarà assolutamente vietato per gli utenti esterni accedere agli altri locali che non siano atrio e uffici di segreteria (previo appuntamento).** Si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite dal personale scolastico, dalla segnaletica a terra e dalle regole contenute nei pannelli informativi.*

Se dovessero esserci più persone in fila ad aspettare per accedere ai locali, le stesse attenderanno, fuori dagli ingressi individuati (fuori dal portone in via Balilla e fuori dal cancello pedonale in via Vespucci), disponendosi a un metro di distanza le une dalle altre sugli appositi segnali messi a terra e scorreranno in fila ordinatamente.

I genitori che si recano a scuola per prelevare il figlio minore, una volta firmata l'autorizzazione dal collaboratore del Dirigente, lo aspetteranno fuori da entrambi gli ingressi individuati.

PERSONALE SCOLASTICO

I DOCENTI

ART. 7 GREEN PASS

I docenti sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico il Certificato verde, come prevede il D.L 6 agosto 2021 n.111, art. 9 ter, comma 1.

Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15giorni;*
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;*
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;*
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.*

Il controllo avviene o tramite apposita piattaforma ministeriale o tramite l'app "Verifica C19"; il dirigente incarica al controllo: Anna Bucci, Carlo Ciccone, Dino Di Camillo,

Antonella Di Lorito, Leda Di Pasquale e Loredana Galante. A questi deve essere mostrata la certificazione verde Covid 19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo. Il personale addetto annota su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica. Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Chi non avesse il Green-pass o si rifiutasse di mostrarlo non potrà accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1.000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

ART. 8

I docenti, prima di entrare nell'edificio scolastico, dovranno pulire accuratamente le scarpe nei tappeti posti agli ingressi, detergersi le mani con gli igienizzanti, indossare la mascherina fornita dalla scuola per tutto il periodo di permanenza (salvo nuove direttive).

Per il personale impegnato con alunni con disabilità è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti, dispositivi di protezione occhi, mucose, viso), ma bisognerà sempre tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia e dal medico dello studente.

I docenti entreranno e usciranno, secondo l'orario di servizio, dal portone centrale ubicato in via Balilla e per la sede di via Vespucci dal cancello pedonale posto in via Candeloro

ART. 9

Durante la permanenza nell'edificio, i docenti si preoccuperanno di rispettare e far rispettare la segnaletica e le norme contenute nei pannelli informativi e nel presente Regolamento, di assicurare il distanziamento di 1 metro tra gli alunni (anche durante la mobilità) e in generale tra tutti gli utenti, di garantire la continua aerazione nelle aule occupate, tenendo gli infissi il più possibile aperti, e permetteranno agli alunni l'igienizzazione costante delle mani e degli oggetti personali in uso.

ART. 10

L'accesso agli uffici di segreteria avverrà solo negli orari indicati, con la mascherina e

dietro il pannello in plexiglass. Per evitare assembramenti si prega il rispetto del distanziamento.

ART. 11

Nelle eventuali aule destinate alla Dad, i docenti occuperanno solo i posti segnati da appositi indicatori, che terranno conto del distanziamento fisico. Negli spazi bianchi, invece, dovrà essere rispettata la distanza di due metri sia in posizione statica sia dinamica. Sarà consentito l'uso del materiale in comune, previa igienizzazione delle mani. Durante le lezioni in presenza, il docente che si trova nell'area cattedra, dovrà garantire il distanziamento di 2 metri dalla postazione dell'alunno più prossima. Alunni e docenti sono tenuti a tenere la mascherina chirurgica o FFP2 o altro dispositivo previsto nel DVR in classe sia in posizione statica sia dinamica, oltre che in tutti i locali della scuola.

ART. 12

I colloqui con i genitori e tutte le riunioni avverranno prevalentemente a distanza. Il personale docente, inoltre, è obbligato a partecipare a eventuali corsi di informazione e di aggiornamento in materia di sicurezza predisposti dalla scuola.

ART. 13

Il lavoratore si impegnerà a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o il referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa e nel caso di febbre superiore ai 37,5° e sintomi simil-influenzali, a lasciare l'edificio scolastico secondo le direttive e procedure nazionali. Nel caso in cui i sintomi si dovessero manifestare fuori dall'attività lavorativa, il docente comunicherà al medico curante e alla segreteria la propria condizione fisica e resterà nel proprio domicilio.

ART. 14

Il lavoratore, risultato già positivo all'infezione, ha accesso nei locali della scuola solo dopo aver presentato agli Uffici di segreteria una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l' "avvenuta negativizzazione".

ART. 15

I coordinatori di classe dovranno:

- segnalare al referente Covid se nella classe di riferimento si registra un numero elevato di assenze (il 40%) di alunni o docenti;*
- tenere un registro di classe in cui annotare spostamenti, contatti di alunni con alunni di altre classi, supplenze o eventuali scambi;*
- sollecitare le famiglie a inviare una tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi di salute;*
- sollecitare le famiglie a comunicare al Referente Covid o al Dirigente se l'alunno ha avuto contatti stretti con un caso confermato Covid;*
- segnalare al Referente Covid i nomi di alunni con fragilità o provenienti da aree a rischio*

ART. 16

*-La scuola ha individuato come referente Covid la **prof.ssa Antonella Di***

***Lorito e il prof. Carlo Ciccone (sostituto).** Avranno il compito di:*

- interfacciarsi costantemente con il referente del Dipartimento di Prevenzione, con Medici di base e Pediatra*
- sensibilizzare famiglie e personale scolastico sull'importanza di individuare segni o sintomi e comunicarli tempestivamente*
- predisporre una informativa per utenti, studenti e personale in caso di caso Covid accertato*
- monitorare con il Dipartimento di prevenzione la situazione degli studenti con fragilità*
- partecipare a eventuali incontri informativi con le Autorità sanitarie*

In presenza di casi confermati COVID19 il referente Covid aiuterà il Dipartimento di protezione in questo modo:

- fornirà l'elenco: degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato. Alunni e docenti dovranno essere entrati in contatto con l'allievo con Covid entro le 48 ore precedenti;*
- fornirà elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima*

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi, in collaborazione con il coordinatore di classe. Per i casi asintomatici, bisognerà considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

- indicherà, con l'ausilio dei coordinatori di classe, eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità che in caso di tampone avranno la priorità;*
- fornirà eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti della stessa classe.*

GLI ALUNNI

ART. 17

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da Sars-Cov-2, gli studenti sono chiamati a esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Le norme di igiene e distanziamento devono sempre essere rispettate. Tenuto conto della normativa intercorsa che stabilisce che la frequenza in presenza è prioritaria rispetto all'eventuale distanziamento nelle aule, si specifica che, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di 1 metro nelle aule/spazi del Liceo per condizioni strutturali - logistiche, vengono applicate le misure non farmacologiche della prevenzione. Per cui:

- tutti devono indossare la mascherina*
- il locale deve essere continuamente areato*
- deve essere evitato assolutamente ogni comportamento a rischio*

Nello specifico:

- dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 nell'aula e nei locali della scuola sia in situazione statica sia dinamica. Sono esentati dall'indossarla durante lo svolgimento dell'attività fisica e per particolari patologie la cui certificazione viene rilasciata dal Servizio Sanitario nazionale, che impongono la dispensa dall'indossarle.*
- svolgeranno la ricreazione all'aperto, nei piazzali interni e secondo orari scaglionati; in quell'occasione potranno consumare cibi e bevande. In aula è invece rigorosamente vietato mangiare o bere.*
- potranno recarsi in bagno solo dopo aver firmato e inserito l'orario d'uscita sul registro d'aula con la propria penna. Al rientro in aula apporranno la firma e l'ora sempre sul medesimo registro.*

Gli alunni entreranno ed usciranno in modo scaglionato, seguendo rigorosamente gli

orari, le indicazioni e la segnaletica che verranno opportunamente diffusi.

ART. 18 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La fila davanti alle macchinette o per l'acquisto della merenda sarà ordinata e ogni alunno o membro del personale scolastico avrà un distanziamento di un metro dal precedente e dal seguente. Una volta atteso il proprio turno, si procederà all'igienizzazione delle mani e poi all'acquisto di cibi e alimenti. Prelevati gli alimenti dovrà riunirsi con i compagni senza attendersi.

***L'accesso ai distributori automatici** da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso dell'insegnante; non è consentito durante le operazioni di ingresso e uscita. L'alunno, indossando la mascherina, si collocherà, qualora dovesse esserci la fila, sulla linea di distanziamento ubicata a terra.*

ORARI E MODALITA' D'INGRESSO

Per gli orari e le modalità d'ingresso seguiranno delle comunicazioni specifiche tese a rispondere alle esigenze del territorio e all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Gli alunni, comunque, dovranno rigorosamente attenersi a questi orari e seguire la segnaletica a terra e i percorsi preparati e indicati dalla scuola.

I docenti dovranno stare in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli studenti che entreranno prima di tale orario dovranno sistemarsi nei banchi e restare obbligatoriamente lì seduti. I collaboratori saranno impegnati nella vigilanza.

ART. 19

Ogni alunno dovrà uscire di casa solo dopo aver verificato che la propria temperatura corporea è inferiore ai 37,5°. Se dovesse superarla l'allievo dovrà rimanere nel proprio domicilio e contattare il medico di base.

La permanenza in aula avverrà nel pieno rispetto del presente Regolamento, mantenendo sempre il distanziamento di 1 metro tra le persone, igienizzando costantemente le mani e il materiale personale o della scuola, non cedendo a comportamenti promiscui (es. bere dalla stessa bottiglia o lattina, mordere il panino di un altro, lasciarsi andare ad abbracci o baci...) e rispettando le più elementari norme igieniche (starnutire nel braccio, buttare nel cestino i propri fazzoletti sporchi e igienizzarsi le mani, lavare le mani frequentemente ed evitare di toccarsi bocca, naso e occhi..) Negli spostamenti nell'edificio tutti dovranno seguire le indicazioni poste a

terra relative a ingressi, uscite, percorsi e distanziamenti. Docenti e collaboratori scolastici per i loro ambiti di competenza o responsabilità, devono assicurare un attento e costante controllo su tali disposizioni.

ART. 20

L'accesso ai servizi igienici è possibile nel rispetto del distanziamento sociale e indossando la mascherina. L'alunno, prima di entrare, dovrà igienizzare le mani presso l'apposito dispenser posto all'esterno del bagno. Qualora i bagni siano occupati, si avrà cura di attendere, a distanza di un metro, fuori dai locali. Avrà cura di lasciare il bagno in ordine. Prima di rientrare in classe l'alunno dovrà lavarsi le mani o detergersi nuovamente con l'igienizzante. Sarà cura del collaboratore scolastico far rispettare le normative di sicurezza previste. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, dovrà segnalare lo status ai collaboratori scolastici.

ART. 21

*Lo studente si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente uno dei docenti della presenza di febbre superiore ai 37,5°, di tosse e di sintomi simil influenzali, ma anche di essere nelle condizioni di rischio in quanto ha avuto contatti con un contagiato nei 14 giorni precedenti o è stato in una zona a rischio. In caso di assenza prolungata per più di 5 giorni, l'alunno rientrerà con il certificato medico attestante le buone condizioni di salute. Anche **in questo caso avrà l'obbligo comunque di informare in modo tempestivo il coordinatore sul suo stato di salute**. Qualora i sintomi si manifestino in aula, l'alunno tornerà a casa secondo le modalità regolamentate nell'art. 39*

ART. 22

*Lo studente, risultato già positivo all'infezione, ha accesso nei locali della scuola solo dopo aver presentato agli Uffici di segreteria una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica **da cui risulti la "avvenuta negativizzazione"***

SI SPECIFICHE CHE L'ALUNNO, RISULTATO POSITIVO, POTRÀ RIPRENDERE L'ATTIVITÀ SPORTIVA A SCUOLA PREVIA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA.

ART. 23

Gli alunni si impegneranno a non spostare i banchi opportunamente predisposti. In ogni aula (oltre che in ogni ingresso della scuola) sarà presente un dispenser di igienizzante alcolico per le mani e salviettine di carta. Ci sarà anche un cestino con un sacchetto di plastica per la sostituzione dei dpi utilizzati. I cestini fuori dalle aule e nei corridoi saranno opportunamente segnalati. I sacchetti dei cestini verranno buttati nei secchi della raccolta indifferenziata (se non contengono materiale contagiato da COVID).

IL PERSONALE ATA

ART. 24

*Tutto il personale è tenuto a presentare al Dirigente scolastico il Certificato verde, come prevede il D.L 6 agosto 2021 n.111, art. 9 ter, comma 1, secondo quanto previsto nel presente **Regolamento all'art. 7.***

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici dovranno misurare la febbre (nel proprio domicilio), igienizzare costantemente le mani, pulire le suole delle scarpe all'ingresso e indossare la mascherina per tutto il periodo di espletamento del lavoro e, in base alla tipologia di mansione, i dispositivi previsti dalla normativa; si impegnano a rispettare e far rispettare le misure di sicurezza predisposte da questo Regolamento; in caso di febbre, tosse o situazione a rischio avviseranno il DSGA e, se in servizio, abbandoneranno il luogo di lavoro. Se risultato già positivo all'infezione, ha accesso nei locali della scuola solo dopo aver presentato agli Uffici di segreteria una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l' "avvenuta negativizzazione" secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Entrambi si impegnano a seguire i corsi di informazione e formazione sulla sicurezza eventualmente organizzati dall'Istituto.

ART. 25

Il personale di segreteria avrà cura di contingentare gli ingressi per gli utenti esterni, limitandoli all'orario di ricevimento previsto e prediligendo la comunicazione a distanza. Non ammetterà a colloquio utenti senza prenotazione e senza mascherina. Alunni e docenti (con la sola eccezione dei collaboratori del Dirigente) potranno accedere agli uffici solo dopo le ore 11 e in modo ordinato e scaglionato, nel pieno rispetto del distanziamento. La comunicazione avverrà oltre la barriera in plexiglass e negli orari concordati. E' consentito l'ingresso nei locali scolastici al massimo a una persona per ogni ufficio, inteso come stanza. L'utente in fila entrerà solo dopo che l'utente all'interno ha finito la sua pratica. L'accesso di ditte incaricate dalla scuola o dalla provincia di lavori particolari dovranno esplicitare la loro presenza negli spazi scolastici, attenendosi alle presenti indicazioni e fornendo un piano di sicurezza (POS), inerente il servizio che sono chiamati a svolgere. Sarà premura della scuola consegnare copia del piano di emergenza alla ditta che svolge lavori. La stessa ditta

provvederà ad esplicitare le proprie iniziative di prevenzione del contagio da COVID 19 e si impegna a dare ogni informazione possibile relativa ad eventuali casi tra il suo personale.

ART. 26

I collaboratori scolastici procederanno scrupolosamente all'esecuzione dei compiti preventivamente affidati dal DSGA (presiederanno gli ingressi e le uscite di utenti esterni, famiglie e alunni, si occuperanno di evitare assembramenti e che gli utenti che salgono e quelli che scendono non si incontrino per le scale...) e si occuperanno della pulizia e dell'igienizzazione della scuola, secondo le modalità previste nella normativa di riferimento, nel presente Regolamento e nel Protocollo di pulizia e sanificazione della scuola. Si precisa che sarà un loro compito provvedere all'aerazione periodica dei locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le aree comuni, gli uffici e gli ambienti di servizio.

ART. 27

I collaboratori scolastici, nell'espletare il loro servizio, dovranno indossare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti dalla mansione che si sta svolgendo: guanti, tute biologiche, mascherine, visiere durante le pulizie ordinarie, mascherine durante la vigilanza fornite dalla scuola. Gli stessi dovranno utilizzare tutti i prodotti di pulizia specifici come indicato nelle confezioni degli stessi e con tutta la perizia necessaria inerente il proprio profilo di appartenenza. Dovranno attenersi al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

ART. 28

I collaboratori scolastici, all'ingresso degli edifici, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere le parti del proprio corpo (mani, faccia, occhi, bocca, naso ecc.), coprendosi accuratamente con i dispositivi disponibili, come indicato dalla normativa vigente. Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici provvederanno alle operazioni di pulizia ordinaria, igienizzazione e aerazione dei locali.

ART. 29

Durante l'emergenza i collaboratori scolastici vigileranno nei punti loro assegnati dal

DSGA e provvederanno alle relative pulizie e al rispetto delle regole di igiene e distanziamento. In ufficio il personale amministrativo verrà dotato di tutti i dpi necessari (guanti e mascherine) e dovrà sempre indossarli. Il personale manterrà il distanziamento e le scrivanie resteranno opportunamente distanziate tra di loro, garantendo almeno due metri di distanza dal collega. Quando entrerà personale esterno, il personale amministrativo dovrà sempre stazionare al proprio posto dietro il pannello in plexiglass posto sulla scrivania. Qualora non si riesca a garantire la permanenza in sicurezza di più persone, tutto il personale potrà svolgere, su richiesta e opportuna valutazione di DSGA e DS, un orario di servizio flessibile e differenziato.

ART. 30

Anche il personale ATA utilizzerà i percorsi di ingresso e uscita allo stesso modo del personale esterno.

ART. 31

II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Dsga) *sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nella normativa e nel presente Regolamento. In particolare il Dsga organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:*

-assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni

-sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio del gruppo classe

- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati dalle persone (ogni ora per cinque minuti)

-curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento

-collaborino alla vigilanza del rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

Inoltre il Dsga, supportato dal personale amministrativo, avrà anche il compito di:

-verificare la dotazione personale di protezione degli addetti, compresi i dispositivi di protezione individuale per svolgere le funzioni assegnate

-verificare la dotazione personale dei detersivi e disinfettanti nella corretta

diluizione, dei materiali di consumo e attrezzature per svolgere le funzioni assegnate

I FORNITORI

ART. 32

*I fornitori esterni accederanno, **previo appuntamento**, dal cancello adibito all'ingresso delle vetture in via Tasso (per la sede di via Balilla) e in via Candeloro (per la sede di via Vespucci). Una volta entrati, il mezzo dovrà essere parcheggiato perimetralmente nell'apposita area indicata dal relativo cartello. L'addetto della ditta esterna dovrà essere munito di guanti e mascherina. Dovrà presentarsi all'ingresso, pulire le suole delle scarpe e compilare la dichiarazione. Dopo la procedura potrà provvedere all'ingresso nei locali per accedere al relativo ufficio, mantenendo le dovute distanze. Se deve consegnare dei pacchi, il materiale dovrà essere riposto nel luogo indicato dal personale Ata. I collaboratori scolastici provvederanno all'igienizzazione del pacco consegnato e il personale d'ufficio, solo dopo tutte queste operazioni, provvederà alla sua apertura. Se a scuola c'è fila di persone per entrare nell'edificio, al personale esterno addetto alla consegna della merce verrà data la precedenza e non dovrà attendere in fila. Una volta espletato il servizio dovuto, l'addetto risalirà sul mezzo ed uscirà dal cancello adibito al transito delle vetture. In attesa che il personale scolastico dia autorizzazione allo scarico della merce, l'addetto della ditta attenderà di espletare il suo servizio all'interno del mezzo o nel piazzale stando dietro le strisce che indicano la fila in attesa.*

In caso di lavoratori dipendenti da aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori o fornitori) e che risultassero positivi al tampone COVID19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, fornendo elementi per il tracciamento dei dati.

I LABORATORI

ART. 33

Per la permanenza nei laboratori e nelle palestre di alunni e docenti si rimanda ai Regolamenti specifici opportunamente predisposti.

Per l'attività motoria si specifica che:

- gli alunni potranno non usare il dispositivo di protezione ma dovranno mantenere un distanziamento di 2 metri l'uno dall'altro*
- in caso di esercizio fisico al chiuso, bisognerà garantire una continua e adeguata aerazione*

SI SPECIFICHA CHE L'ALUNNO, RISULTATO POSITIVO, POTRA' RIPRENDERE L'ATTIVITA' SPORTIVA A SCUOLA PREVIA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA.

PULIZIA LOCALI

ART. 34

Fermo restando che per la procedura completa delle operazioni di pulizia si richiamano la Direttiva del Dsga e il Protocollo di pulizia e sanificazione predisposto dalla scuola, i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia giornaliera e alla igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della palestra, dei laboratori, dei servizi igienici, spogliatoi e delle aree comuni prestando attenzione anche alle attrezzature, ai materiali e ai dispositivi ad alta manipolazione come schermi, dispositivi touch, mouse, piani di lavoro, scrivanie e di tutte le attrezzature utilizzate. Verrà prestata particolare cura alle superfici comuni: porte, maniglie, finestre, sedie e braccioli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande ecc. e tutte quelle superfici con cui le persone possono maggiormente venire a contatto. I collaboratori scolastici provvedono a garantire la pulizia giornaliera di tutti gli spazi utilizzati e da utilizzare durante l'anno scolastico e alla relativa ventilazione, utilizzando prodotti specifici come indicato nella normativa di riferimento. In tal senso è predisposto un CRONOPROGRAMMA con un apposito registro con lo scopo di annotare le attività di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica.

Nello specifico, i collaboratori si occuperanno di

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;*
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento Cts del 28/05/2020*
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;*
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*

ART. 35

Nel caso in cui un alunno o un esponente del personale scolastico abbia riscontrato nei locali della scuola sintomi febbrili o di infezione respiratoria sarà necessario procedere alla igienizzazione dei locali in cui ha soggiornato e del materiale non personale con cui è venuto a contatto, purché il contatto e la permanenza del soggetto siano avvenuti entro i 7 giorni.

ART.36

Tutti i condizionatori presenti nelle aule saranno sanificati da ditta specializzata. L'utilizzo dei condizionatori è a discrezione dei docenti ma si raccomanda comunque di seguire le indicazioni contenute nel documento Rapporto ISS Covid 19 n. 5 del 21 aprile 2020 che, tra l'altro, raccomanda di non utilizzare mai la funzione di riciclo dell'aria e di assicurare sempre e comunque il ricambio d'aria nel locale utilizzato.

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e

GESTIONE PERSONE SINTOMATICHE NELL'ISTITUTO

ART. 37

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nella circolare del Ministero della salute n.36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena o isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

Si precisa che sono sintomi riconducibili al COVID-19: febbre con temperatura superiore ai 37,5°, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria e fiato corto.

ART. 38

A) L'ALUNNO CHE a scuola presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- dovrà avvertire immediatamente il docente che provvederà ad avvisare l'Operatore scolastico. Quest'ultimo avviserà il Referente Covid.

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico dovrà telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

- L'alunno dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e spostato nelle aree di isolamento individuate **dalla scuola nelle due sedi**

- Il personale scolastico dovrà procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

- Il minore non dovrà essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

- Si dovrà fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito, igienizzarsi le mani subito dopo). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

- Successivamente il personale scolastico provvederà a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

- I genitori dovranno contattare il pediatra o medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

- Il pediatra o il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiederà

tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione che provvederà all'esecuzione del test diagnostico e che si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo: si notificherà il caso e si avvierà la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione del tampone. Se il tampone risulterà negativo, la persona potrà essere definita guarita e otterrà il certificato di "avvenuta negativizzazione", altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19, con l'aiuto del coordinatore, dovrà fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena o isolamento o sorveglianza attiva. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta anche per eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo: il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, ripeterà il test a distanza di 2-3 gg. L'alunno dovrà comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

-In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l'alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

B) ALUNNO che nel proprio domicilio mostri un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 :

- Dovrà restare a casa e far informare il proprio medico o pediatra dai genitori.

- I genitori dello studente dovranno comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. Intanto il pediatra o il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione della Asl.

- Il Dipartimento di prevenzione provvederà all'esecuzione del test diagnostico, si

attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti e provvederà a eseguire il test diagnostico e seguirà l'iter espresso nel presente Regolamento (art. 38).

C) PERSONALE SCOLASTICO CHE A SCUOLA presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19:

- Dovrà OBBLIGATORIAMENTE indossare, come previsto, una mascherina chirurgica o FFP2 .

- Allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

- Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico, lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione che procederà all'esecuzione.

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si procederà come già indicato nell'articolo 38

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di Prevenzione per COVID-19.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

D) PERSONALE SCOLASTICO CHE NEL PROPRIO DOMICILIO dovesse presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19:

- dovrà restare a casa, informare il medico curante e comunicare l'assenza dal

lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

- Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione che eseguirà il test e si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si seguirà l'iter già esplicitato nell'art. 38 del presente Regolamento.

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

CASI SPECIFICI

ART. 39

A) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:

Il coordinatore coinvolgerà il referente scolastico per il COVID-19 se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il referente avviserà il Dipartimento di Prevenzione che effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

B) Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena o dell'isolamento o della sorveglianza attiva. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

C) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto

Si precisa che per "contatto stretto con un caso di COVID 19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID 19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire

- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano

- Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a

2 metri anche indossando la mascherina

- Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso della mascherina

- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

D) RIENTRO DOPO QUARANTENA O ISOLAMENTO

Nel precisare che saranno le Autorità sanitarie a stabilire quarantene o isolamenti, si riporta comunque la tabella predisposta dal Ministero della Salute per la riammissione in comunità:

Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la

cui non è disponibile il sequenziamento	assenza di test diagnostico	mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO

Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	<i>ASINTOMATICI</i>	<i>SINTOMATICI</i>	<i>POSITIVI A LUNGO TERMINE</i>
<i>Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento</i>	<i>10</i> giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	<i>10</i> giorni di isolamento di cui <i>almeno ultimi 3</i> giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	<i>Al termine dei 21</i> giorni di cui <i>almeno ultimi 7</i> giorni senza sintomi
<i>Casi COVID 19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata</i>	<i>10</i> giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	<i>10</i> giorni di isolamento di cui <i>almeno ultimi 3</i> giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare are NEGATIVO

*Si specifica che: per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:*

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID 19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;*
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .*

CHIUSURA SCUOLA PER CASI COVID

ART. 40

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di prevenzione (DdP) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Pertanto se un alunno/operatore scolastico risulti COVID-19 positivo, il DdP (Dipartimento di Prevenzione) valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

STUDENTI E LAVORATORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'

ART. 41

Gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da

Covid19 dovranno segnalare la propria condizione alla segreteria alunni del Liceo attraverso una dichiarazione scritta e documentata. Alla luce di questa il Dirigente e i docenti valuteranno, in accordo con il pediatra/medico di base e il Dipartimento di prevenzione territoriale la modalità di partecipazione alle lezioni dello studente. **Se nella scuola ci dovessero essere casi accertati di COVID, IL REFERENTE COVID avviserà il Dipartimento di Prevenzione affinché tali alunni effettuino in via prioritaria lo screening. Situazioni di fragilità dovranno essere certificate dal Servizio sanitario nazionale e dovranno comprovare che la patologia comporta la dispensa dall'indossare i dispositivi di protezione.**

ART. 42

I docenti, che si trovano in condizione di "fragilità" hanno l'obbligo di inviare richiesta certificata entro l'inizio dell'anno scolastico. Il medico competente segnalerà alla scuola le situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Per tali casi il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie.

Per tali lavoratori, il Dirigente scolastico assicurerà la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008:*
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;*
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.*

SUPPORTO PSICOLOGICO

ART. 43

Presso l'Istituto sarà attivo, a partire dai primi mesi dell'anno scolastico, uno psicologo che fornirà a docenti, alunni e famiglie un sostegno per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. Ma aiuterà anche i docenti nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

USO LOCALI ESTERNI

ART. 44

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

PRIVACY

ART. 45

In tutte le operazioni relative all'attuazione del Regolamento è presente la componente del trattamento di dati personali e, pertanto, il tutto deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy vigente. A tal fine le dichiarazioni all'ingresso, sulla base del documento tecnico, vengono raccolte per le finalità inerenti esclusivamente alla prevenzione COVID-19. È possibile identificare l'interessato solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. Verrà fornita e sarà pubblicata sul sito l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento verrà indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica sarà indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si farà riferimento al termine dello stato d'emergenza. Verranno definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, viene individuato il DSGA quale soggetto preposto al trattamento e a fornire le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, la predisposizione di apposito locale dovrà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46

E' costituito nella scuola un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, costituito da:

- Dirigente scolastico*
- medico competente che potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili per il contenimento della diffusione del virus*
- RSPP*
- Dsga*
- RLS*

ART.47

Si precisa che in caso di evento calamitoso resta comunque efficace il Piano di emergenza della scuola.

In conclusione, si rinnova l'invito al rispetto delle precauzioni igieniche (detersione o igienizzazione mani, uso dei dispositivi, distanziamento...), del presente Regolamento e delle indicazioni direzionali per il percorso da fare nei locali e in più in generale della segnaletica appositamente predisposta. Si ricorda altresì che i Dispositivi di protezione individuale utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del Cts per le diverse attività svolte all'interno dell'Istituzione scolastica e in base alle fasce d'età dei soggetti coinvolti.

Si specifica che, con il variare dello scenario epidemiologico, il Dirigente scolastico potrà predisporre altre strategie di controllo nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali.

Intanto si raccomanda:

- a tutte le famiglie, agli studenti e al personale scolastico l'utilizzo dell'applicazione IMMUNI, che costituisce uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola*
- a tutte le famiglie e gli studenti di procedere, qualora non sia stato ancora fatto, alla vaccinazione in quanto è lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche*

*Si invitano le SS.LL tutte in indirizzo a rispettare e far rispettare le regole di prevenzione Covid generali (emanate da organi competenti) e specifiche del presente Regolamento, ciascuno per il proprio ambito di competenza. **Si fa presente che tale Regolamento vale come formazione e informazione e che rimane in vigore, fermo restando ogni eventuale indicazione, emanata in sede ministeriale.***

Si specifica, inoltre, che la collaborazione della famiglia è essenziale affinché eviti che il proprio figlio si rechi a scuola in presenza di sintomi. I docenti e i collaboratori sono tenuti alla massima attenzione affinché tutti gli utenti della scuola rispettino le direttive di pertinenza.